

**APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI**  
**Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione,**  
**di studio, di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione.**

**Adeguato ai sensi dell' art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008**

**Art. 1 – Oggetto**

1. La presente appendice disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008) il conferimento degli incarichi affidati con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:
  - a) gli incarichi di prestazioni occasionale  
 rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;
  - b) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)  
 rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile di area, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
  - c) gli incarichi professionali esterni  
 rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi od Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità.
2. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n.10/2007, le norme richiamate nella legge finanziaria n. 244/2007 sul conferimento degli incarichi esterni (art.3, commi 53, 54, 55 e 56) non si applicano a quelle attività manifestamente riconducibili alle funzioni ordinarie dell'Ente, in quanto prive di quella specifica professionalità e competenza specialistica che invece contraddistingue gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.
3. Gli incarichi aventi ad oggetto:
  - a) studi, se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) ricerche, che presuppongono la preventiva definizione di una attività/programma da parte dell'Amministrazione;
  - c) consulenze, relative a richieste di pareri ad esperti esterni, devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo sopra descritte.

**Art. 2 – Competenza, Modalità e Criteri per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti direttamente dai Responsabili di Area con Determinazione sulla base dei criteri indicati nel successivo comma 2.
2. Il Responsabile di Area, in relazione al tipo di professionalità di cui si necessita ed alle prestazioni/attività da realizzare, predetermina la modalità ed i criteri della selezione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza, di rotazione ove possibile e di parità di trattamento.

3. I Responsabili di Area provvedono alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti ed alla pubblicazione dei dati sul sito web dell'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 – Presupposti giuridici per il conferimento degli incarichi**

1. L'amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali altamente qualificate, con riferimento ad un periodo determinato in relazione alla realizzazione dei propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati al successivo punto 3.  
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. I presupposti per il conferimento degli incarichi di cui alla presente appendice sono i seguenti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Comunità Montana ed a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - b) la Comunità Montana deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### **Art. 4 – Presupposti giuridici per il ricorso a contratti di lavoro flessibile**

1. L'Amministrazione può avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile nei limiti previsti dalla normativa vigente nei seguenti casi:
  - a) per esigenze stagionali;
  - b) per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità;
  - c) per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione Europea o del fondo per le aree sottoutilizzate.

### **Art. 5 – Procedure per il conferimento di incarichi**

1. Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, gli incarichi di collaborazione di cui alla presente appendice sono attivati previa valutazione comparativa dei curricula professionali degli aspiranti candidati, al fine di valutare appieno la particolare e comprovata specializzazione in relazione all'obiettivo che si intende perseguire con l'affidamento dell'incarico, anche attraverso una analisi delle esperienze professionali maturate e delle competenze professionali acquisite. La fase di comparazione dei curricula non comporta necessariamente l'attribuzione di punteggi ai fini di formare una graduatoria.
2. Qualora il valore dell'incarico sia superiore ad € 20.000,00 deve essere pubblicato apposito avviso per la ricezione delle candidature all'albo comunitario e sul sito istituzionale della Comunità Montana per un periodo non inferiore a 26 giorni, salvo casi di motivata urgenza per i quali è possibile ridurre tale termine a 5 giorni.

3. L'avviso deve contenere:
  - a) i termini ed i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per la partecipazione alla selezione corredate dai relativi *curricula*;
  - b) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - c) la predeterminazione dei criteri di selezione.
4. Le domande, con i relativi *curricula* pervenuti, sono esaminati e valutati dal Responsabile di Area interessato al conferimento di incarico che può avvalersi di altri membri al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti.

#### **Art. 6 – Elementi essenziali del contratto**

1. I contratti di cui alla presente appendice sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
  - a) Descrizione della prestazione e delle modalità di svolgimento;
  - b) I tempi previsti e le eventuali penalità
  - c) Le responsabilità del soggetto esterno incaricato in merito alla realizzazione dell'attività;
  - d) I profili inerenti la proprietà dei risultati;
  - e) I profili economici.

#### **Art. 7 – Pubblicità del contratto**

1. I Responsabili di area sono tenuti a pubblicare sul sito web della Comunità Montana i relativi provvedimenti di affidamento degli incarichi di collaborazione e di consulenza, di studio e di ricerca di cui alla presente appendice, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.
2. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

#### **Art. 8 Deroghe**

1. In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli il ricorso all'affidamento diretto è consentito qualora sussista almeno una delle seguente ipotesi:
  - a) Nel caso di avvenuta risoluzione di un precedente rapporto di collaborazione, quando è ritenuto necessario o conveniente conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto precedentemente stipulato;
  - b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) Qualora in esito alla pubblicazione di un avviso pubblico, non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero nessuna candidatura abbia risposto ai requisiti richiesti. In tal caso nella procedura non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali di contratto e nell'atto di affidamento si dovrà adeguatamente motivare l'opportunità di procedere *intuitu personae*;
  - d) Qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato;
  - e) Nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione, non è compatibile con i tempi imposti dalla procedura di cui all'art. 5. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'Amministrazione;
  - f) Qualora l'importo della prestazione sia inferiore alla soglia di € 20.000,00.

### **Art. 9 – Esclusioni / Estensioni**

1. Quanto disciplinato nella presente appendice non si applica per i conferimenti di incarico a diverso titolo aventi per oggetto:
  - a) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - b) gli incarichi notarili;
  - c) gli incarichi legali per la rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Ente in mancanza di ufficio legale interno;
  - d) gli incarichi ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000;
  - e) le prestazioni artistiche, culturali ed editoriali;
  - f) le attività connesse a quanto disciplinato dal codice degli appalti pubblici e s.m.i.
2. Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati dal presente Regolamento

### **Art. 10 – Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

### **Art. 11 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nella presente appendice si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale.
2. Il Presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Il Segretario  
F.to Zagarrì dott. Gaetano